



CITTÀ DI CARMAGNOLA  
C.A.P. 10022 - Provincia di Torino  
Tel. 011/9724266 - 218 - Tele-fax 9724369

RIPARTIZIONE PATRIMONIO, ESPROPRIAZIONI, COMMERCIO,  
POLIZIA AMMINISTRATIVA, AGENZIA DI SVILUPPO

**REGOLAMENTO**  
**PER LA REGOLARIZZAZIONE**  
**DEI**  
**PASSI CARRABILI MEDIANTE**  
**L'APPOSIZIONE DEL SEGNALE DI DIVIETO DI SOSTA**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N°79 del 01/07/2008)

**INDICE**

<b>Art. 1 Definizione .....</b>	<b>pag.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 Autorizzazione alla costruzione del passo carraio.....</b>	<b>pag.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 3 Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.....</b>	<b>pag.....</b>	<b>2</b>
<b>Art. 4 Durata dell'autorizzazione .....</b>	<b>pag.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5 Diniego di autorizzazione .....</b>	<b>pag.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 6 Indicazione dei passi carrabili .....</b>	<b>pag.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 7 Passi carrabili a titolo gratuito .....</b>	<b>pag.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 8 Casistiche particolari.....</b>	<b>pag.....</b>	<b>3</b>
<b>Art. 9 Procedura per il rilascio del cartello di passo carrabile .....</b>	<b>pag.....</b>	<b>4</b>
<b>Art. 10 Norma transitoria .....</b>	<b>pag.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 11 Sanzioni.....</b>	<b>pag.....</b>	<b>5</b>
<b>Art. 12 Norma finale di rinvio.....</b>	<b>pag.....</b>	<b>5</b>

### **Art. 1 Definizione**

1. Per passo carrabile si intende l'insieme delle opere e degli apprestamenti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
2. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico.
3. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.
4. Non sono passi carrabili gli accessi ad aree non aventi per destinazione d'uso lo stazionamento o la circolazione dei veicoli, quali ad esempio negozi e uffici.
5. Nell'allegata planimetria indicante la delimitazione del centro abitato sono contornate le zone entro le quali vige l'obbligo di esporre il cartello indicante il passo carraio. Ogni modifica alla delimitazione del centro abitato comporterà di conseguenza il sorgere o il venir meno dell'obbligo di esporre il cartello indicante il passo carraio.

### **Art. 2 Autorizzazione alla costruzione del passo carraio**

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le condizioni: dettate dall'articolo 46 del regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
3. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade provinciali, correnti nell'interno del centro abitato senza preventiva autorizzazione del Comune non possono essere aperti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
4. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.
5. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della Strada e del relativo regolamento d'esecuzione.
7. Per i passi carrai esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto regolamento di esecuzione.

### **Art. 3 Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione del passo carraio**

1. Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 è l'Ufficio Tecnico e previo nulla osta dell'ente proprietario della strada, per le strade non comunali.
2. Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione.

#### **Art. 4 Durata dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione del passo carraio ha durata di anni 25, dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo rinnovo, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Codice della Strada. La stessa potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo.
2. L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, sempre che non venga inoltrata richiesta di subentro dal nuovo proprietario entro gg. 60 dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

#### **Art. 5 Diniego di autorizzazione**

1. Il Comune può negare l'autorizzazione all'apertura ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 6 Indicazione dei passi carrabili**

1. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada;
2. I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati dall'apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, rilasciato dal Comune e recante l'ente che rilascia l'autorizzazione, il numero dell'autorizzazione e l'anno del rilascio, la cui installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.
3. Il Comune di Carmagnola, fornirà il segnale. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della concessione.
4. L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile.

#### **Art. 7 Passi carrabili a titolo gratuito.**

1. Nessun passo carrabile potrà essere autorizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione (Municipio e Scuole), gli uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia e le sedi dei Vigili del Fuoco sul territorio carmagnolese.

#### **Art. 8 Casistiche particolari**

1. Vicoli:
  - 1.1. Caratteristiche: Il vicolo è una strada urbana di norma senza sbocchi, con notevole difficoltà di manovra.
  - 1.2. Cartello: L'apposizione del cartello del passo carrabile è unico per tutto il vicolo e deve essere apposto all'inizio del vicolo.

2. Strade/vie private ad uso privato:
  - 2.1. Caratteristiche: Il suolo della strada/via è privato, le opere di urbanizzazione sono state effettuate dai privati. Il transito nella strada/via è limitato agli abitanti della stessa.
  - 2.2. Cartello: L'apposizione del cartello del passo carrabile è unico per tutta la strada privata e deve essere apposto all'inizio della strada/via.
3. Strade/vie private ad uso pubblico passaggio:
  - 3.1. Caratteristiche: Il suolo della strada/via è privato, le opere di urbanizzazione sono state effettuate dai privati. La strada/via viene utilizzata quale accesso ad altre strade/vie e pertanto è di pubblico passaggio.
  - 3.2. Cartello: L'apposizione del cartello del passo carrabile deve essere effettuato su ogni passo carraio esistente della strada/via.
4. Rientri di strade/vie:
  - 4.1. Caratteristiche: trattasi dei "segue numerazione" dei numeri civici di una strada/via posti in una rientranza della stessa. La proprietà del suolo di tale rientranza può essere sia pubblico, sia privato.
  - 4.2. Cartello: Nei rientri di strade/vie l'apposizione del cartello di fronte ad ogni passo carraio è subordinato alla proprietà del suolo.
    - 4.2.1. In caso di suolo pubblico il cartello dovrà essere posizionato su ogni proprietà; in caso di suolo privato l'apposizione può essere effettuata all'inizio del rientro.
5. Box:
  - 5.1. Caratteristiche: garage, spazio riservato alla rimessa di automobili.
  - 5.2. Cartello: i box che sono compresi in un'area condominiale privata delimitata da una recinzione non hanno l'obbligo di esporre il cartello di passo carraio. Tale cartello deve essere esposto sul cancello di ingresso alla recinzione dell'area condominiale.
    - 5.2.1 I box che sono compresi in un'area condominiale privata e non delimitata da una recinzione, devono esporre il cartello di passo carraio.
    - 5.2.2 I box che hanno l'accesso direttamente sulla strada/via hanno l'obbligo di esporre il cartello del passo carraio.

#### **Art. 9 Procedura per il rilascio del cartello di passo carrabile**

1. Gli interessati al rilascio del cartello del passo carraio devono inoltrare l'istanza al Comune, compilando l'allegato Modello A, in caso di unico passo carraio, o tramite l'allegato B, in caso di più passi carrai esistenti nello stesso edificio.
2. L'istanza deve essere presentata in bollo e deve contenere le generalità del proprietario richiedente, il codice fiscale, la sua residenza e il domicilio, le necessarie indicazioni per l'individuazione del locale o dell'area interessata e dovrà contenere inoltre l'esplicita dichiarazione relativamente alle dimensioni del passo carrabile.
3. All'atto della consegna dell'istanza, il richiedente dovrà versare la tariffa prevista dal Comune di Carmagnola, in caso di unico passo carrario presente nell'edificio del richiedente. Qualora nello stesso immobile vi siano più passi carrai l'importo verrà aumentato di circa il 30% per ogni passo carraio aggiuntivo.

**Art. 10 Norma transitoria**

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, coloro che non intendono avvalersi dei passi carrabili già in uso dovranno avanzare espressa istanza di rinuncia al Comune che provvederà a realizzare opportune opere atte ad impedire l'accesso veicolare al passo carrabile (ripristino marciapiedi, ripristino sede stradale etc...).
2. In caso di mancata comunicazione di rinuncia entro i superiori termini l'utilizzatore del passo carrabile sarà soggetto alle sanzioni previste dal successivo art. 11 ed all'obbligo della regolarizzazione.

**Art. 11 Sanzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del Nuovo Codice della Strada, è vietato aprire nuovi passi carrai, trasformarli, variare l'uso o mantenere in esercizio passi o accessi carrabili preesistenti senza la prescritta autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario.
2. I trasgressori sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico del trasgressore a proprie spese.

**Art. 12 Norma finale di rinvio**

1. Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto previsto dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché alle vigenti disposizioni in materia.